

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento per l'acquisto in economia di Lavori, Forniture e Servizi (di seguito anche solo "Regolamento") disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi da parte della CORTONA SVILUPPO S.r.l. (di seguito anche solo "Società")

Articolo 2 - Finalità e Principi

Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di lavori, forniture e servizi avvenga nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di acquisti in economia, ex D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., c.d. Codice dei Contratti Pubblici, (di seguito anche solo "Codice"), Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e s.m.i. e rispettive norme di esecuzione ed attuazione, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e D.P.G.R. 7 agosto 2008 n. 45/R.

Il Regolamento è ispirato, in particolare, ai principi di economicità, efficacia, efficienza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, imparzialità.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- gli **appalti di lavori** sono appalti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I del Codice;
- i **lavori** di cui all'allegato I del Codice comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere;
- per **opera** si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;
- gli **appalti di forniture** sono appalti diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
- gli **appalti di servizi** sono appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del Codice;

- il termine «**operatore economico**» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi;
- l'**offerente** è l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- il **candidato** è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare ad una negoziata;
- **imprenditore, fornitore e prestatore di servizi** designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi;
- il **profilo della Società** è il sito informatico di CORTONA SVILUPPO S.r.l. (<http://www.cortonasviluppo.it>), su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente Regolamento in relazione a quanto disposto dal Codice e dalla normativa vigente applicabile alle acquisizioni in economia;
- le **procedure di affidamento** e l'**affidamento** comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione o di idee, mediante appalto;
- le **procedure negoziate** sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata;
- **acquisizioni in economia** sono le acquisizioni di lavori, beni e servizi effettuate mediante:
 - a) amministrazione diretta**, nella quale le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Società o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione e la responsabilità per l'organizzazione dei mezzi e delle persone del Responsabile del procedimento (di seguito anche solo "RUP");
 - b) procedura di cottimo fiduciario**, quale procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, previa acquisizione di preventivi contenenti le condizioni di esecuzione/prestazione ed i relativi prezzi;
 - c) affidamento diretto**, attraverso il quale il RUP, senza un previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, instaura trattative dirette con un operatore economico dal medesimo individuato;
- il **mercato elettronico** è un luogo virtuale di acquisti di beni e servizi gestito attraverso una piattaforma informatica. In tale mercato, nel quale il processo è interamente elettronico, il fornitore mette a disposizione cataloghi di prodotti consultabili dagli acquirenti, con possibilità per i fornitori

di cambiare articoli, servizi e prezzi, il catalogo, in formato elettronico, elenca prodotti o servizi, descritti in forma omogenea, con l'indicazione di caratteristiche commerciali e tecniche.

Articolo 4 - Ambito di applicazione per valore economico

Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione di lavori per importi, al netto dell'IVA, non superiori ad € 200.000,00 (duecentomila/00) e di forniture e servizi per importi, al netto dell'IVA, inferiori ad € 193.000,00 (centonovantatremila/00).

Tali soglie saranno oggetto di revisione periodica in conformità a quanto previsto dall'art. 248 del Codice.

Per i lavori concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei, l'affidamento in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, è ammesso, altresì, nei limiti superiori di € 300.000,00 (trecentomila/00) per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene.

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o no, che eccede i limiti sopra specificati, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Articolo 5 - Tipologia di lavori, forniture e spese oggetto delle acquisizioni in economia

a) LAVORI

I lavori eseguibili in economia, nel rispetto dei limiti di valore di cui all'art. 4, sono individuati dalla Società con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure concorsuali;
- manutenzione di opere o di impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- lavori di completamento di opere o impianti, a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi siano necessità e urgenza di tale completamento.

In caso di esecuzione in danno, il soggetto inadempiente è tenuto a rimborsare la Società delle maggiori spese sostenute rispetto a quelle fissate in contratto, oltre a subire l'incameramento della cauzione.

b) FORNITURE E SERVIZI

Le acquisizioni in economia di beni e servizi, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4, è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento della Società, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

In applicazione del principio di proporzionalità, l'adozione dei limiti di spesa e l'individuazione di fattispecie tipiche devono essere, difatti, proporzionate alle dimensioni ed alle risorse gestite dalla Società.

A titolo meramente esemplificativo, il ricorso alle procedure di spesa in economia può riguardare i seguenti beni e servizi:

- cancelleria;
- servizi finanziari, assicurativi, bancari, postali, legali, notarili;
- i servizi di consulenza professionale, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche e non, nel rispetto comunque della normativa statale imperativa sull'affidamento di tali prestazioni;
- acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché l'acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
- acquisto di beni, servizi, attrezzature e mezzi destinati alla conduzione e/o al funzionamento del mattatoio di infrastrutture, impianti, cimiteri, attività e servizi comunali oggetto di affidamento con contratto servizio;
- prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico;
- acquisto e manutenzione di terminali, personal computers, stampanti ed altro hardware, dispositivi anti-intrusione, sistemi di videosorveglianza, , servizi di telefonia, servizi di connettività;
- acquisto di materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici;
- attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione;
- mobili attrezzature da ufficio
- libri e pubblicazioni;
- generi di monopolio e beni in regime di prezzi amministrati o sorvegliati;
- servizi di manutenzione di stampanti, fax, fotocopiatrici, personal computer, etc.;
- servizi di traduzione testi;

- servizi di interpretariato;
- servizi di grafica;
- servizi di tipografia e stampa;
- servizi di ristorazione e catering;
- servizi di organizzazione convegni, conferenze e fiere, congressi, conferenze, riunioni e mostre;
- attività specialistiche nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la protezione dei dati personali;
- altri servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, servizi aggiornamento degli atti catastali e servizi tecnici in genere e più in generale prestazioni di altre professioni;
- comportanti iscrizioni ad albi, collegi o ordini professionali
- manifestazioni culturali, scientifiche;
- servizi di produzione audio-video;
- servizi di assicurazione o brokeraggio assicurativo;
- servizi di trasmissione, spedizione e consegna;
- agenzie di viaggio;
- incarichi di progettazione, di direzione artistica e progettazione;
- servizi di autotrasporto e taxi;
- servizi per i corsi di formazione del personale.

L'acquisizione in economia di forniture e servizi è, altresì, consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio o della fornitura, nelle seguenti ipotesi, salva la possibilità per la Società di predeterminarne delle altre:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche a seguito di scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Articolo 6 - Responsabile del Procedimento

Per ogni acquisizione in economia la Società opera inderogabilmente e nel rispetto, tra le altre, delle prescrizioni contenute nelle proprie norme interne di organizzazione e funzionamento societario, attraverso un RUP nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 10, 272 e 273 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice e dell'art. 10 del Codice medesimo, limitatamente alle disposizioni ivi compatibili con le acquisizioni in economia.

Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di acquisizione in economia ed, in particolare, a titolo meramente esemplificativo:

- cura, in ciascuna fase di attuazione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- segnala alla Società eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- fornisce alla Società i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza.

La Società individua gli eventuali altri compiti del RUP (coordinamento con il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, ove soggetto diverso ed ove previsto, nonché con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ove previsto).

Il RUP deve:

- possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato;
- essere preferibilmente un dipendente di ruolo, salva l'accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, che renderà possibile la scelta del RUP tra i dipendenti in servizio.

Articolo 7 - Modalità di affidamento delle acquisizioni in economia

Le acquisizioni in economia di lavori, forniture di beni e servizi, disciplinate dal presente regolamento, possono essere effettuate con i seguenti procedimenti:

- **Amministrazione diretta;**
- **Cottimo fiduciario;**

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 (quarantamila/00) e fino ad € 200.000,00 (duecentomila/00), al netto dell'IVA, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto, tra gli altri, dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'elenco di operatori economici di cui all'art. 10 del presente Regolamento (di seguito anche solo "Elenco Fornitori").

Per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Per servizi o forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) e fino ad € 193.000,00 (centonovantatremila/00), al netto dell'IVA, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto, tra gli altri, dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'Elenco Fornitori.

Per servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP.

I servizi e forniture acquisiti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 193.000,00 (centonovantatremila/00).

In tutte le ipotesi in cui è consentito il ricorso all'affidamento diretto, si tratti di acquisire lavori, forniture e/o servizi, in presenza di più domande formali di assegnazione trovano, comunque, applicazione i principi di rotazione e parità di trattamento, sicché la Società dà corso al confronto di esse prima di procedere all'eventuale successiva trattativa diretta.

La procedura di acquisti in economia di beni e servizi può essere condotta, in tutto o in parte, dalla Società avvalendosi di sistemi informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la Società può, inoltre, utilizzare il mercato elettronico che sarà realizzato dalla medesima Società ovvero quella della pubblica amministrazione nonché potrà fare ricorso alle convenzioni Consip.

Articolo 8 - Casi particolari

Nel caso di specialità del bene/servizio/lavoro da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi d'urgenza, il RUP ovvero il tecnico all'uopo incaricato dovrà redigere un apposito verbale, nel quale dovranno essere, a seconda dei casi, specificate le caratteristiche del bene/servizio/lavoro riconducibili al concetto di privativa industriale ovvero i motivi dello stato di urgenza, le cause che hanno provocato tale situazione, nonché quanto necessario per rimuoverlo in conformità alle risultanze di apposita perizia estimativa ed, in ogni caso, il valore economico dell'impegno di spesa.

Il verbale e la perizia devono essere trasmessi alla Società, la quale concede l'autorizzazione per l'esecuzione/acquisizione dei lavori, forniture o servizi in economia e provvede alla copertura della spesa necessaria.

In caso di somma urgenza, *id est* quando non è consentito alcun indugio, il RUP ovvero il tecnico che per primo si reca sul posto, redige un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi, non imputabili alla Società, dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e quanto necessario per rimuoverlo con annessa indicazione dell'impegno economico da sostenere e contemporaneamente può disporre, anche mediante affidamento diretto ad uno o più operatori economici, l'immediata esecuzione/acquisizione dei lavori/forniture/servizi, fermi i limiti di valore di cui all'art. 4 del regolamento o comunque nella misura indispensabile per rimuovere lo stato di pericolo/pregiudizio per la pubblica incolumità.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

In difetto di preventivo accordo la Società può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali/servizi sulla base dei prezzi determinati dal direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, ove previsto, ed approvati dal RUP, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Articolo 9 – Provvedimenti di acquisizione, approvazione ed autorizzazione alla spesa

Il ricorso all'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi è disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del RUP, nel rispetto, tra l'altro, delle norme interne di funzionamento societario (c.d. determinazione a contrarre).

I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato nel contratto, c.d. atto di cottimo, di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, a decorrere dalla data della verifica della conformità della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Nei casi in cui è consentito l'affidamento diretto, il RUP assume apposita determinazione di spesa.

I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla Società con mandati intestati al RUP, con obbligo di rendiconto finale.

Nei casi di somma urgenza, il RUP o il tecnico che per primo si reca sul posto compilano entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Società, che provvedere alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione della Società, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il RUP presenta alla Società una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa; in nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di € 200.000,00 (duecentomila/00).

Articolo 10 - Scelta del contraente mediante procedura di cottimo fiduciario – Elenco fornitori

L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

La verifica del possesso di tali requisiti può essere compiuta dalla Società in corso di procedura nel caso di consultazione, previa indagine di mercato, mentre va compiuta all'atto dell'iscrizione dell'operatore economico nell'Elenco fornitori, qualora si ricorra ad esso per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura.

L'Elenco Fornitori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 del Codice, sarà istituito entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del presente Regolamento e dotato di un proprio distinto regolamento (di seguito anche solo "*Regolamento Elenco Fornitori*").

Articolo 10 - Lettera di invito, offerta ed atto di cottimo

Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- oggetto del contratto da stipulare (caratteristiche tecniche, qualità e quantità del lavoro, bene o servizio, importo massimo previsto, con l'esclusione dell'IVA);
- modalità e termini di fornitura o di esecuzione del lavoro o servizio;
- eventuale divieto di subappalto, in tutto o in parte, dell'oggetto del contratto da stipulare, nel rispetto dei limiti di legge;

- modalità e termini di pagamento;
- eventuali garanzie richieste;
- clausole penali, determinate in conformità alle disposizioni del Codice e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- clausole risolutive espresse con indicazione della facoltà della Società di provvedere all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali a spese dell'affidatario a seguito di risoluzione del contratto;
- termini e modalità di presentazione dell'offerta, nonché termine di validità della medesima dopo la scadenza del termine per la presentazione;
- criterio di aggiudicazione prescelto e ritenuto più adeguato in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, e, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa agli elementi di valutazione parimenti menzionati;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida ovvero l'eventuale clausola che preveda che l'affidamento possa avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- dichiarazione di accettazione integrale delle modalità di svolgimento della procedura e delle condizioni contrattuali;
- i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- documenti da allegare all'offerta;
- qualsivoglia altra informazione utile e/o ritenuta utile dalla Società.

Ciascun operatore economico non può presentare più di un'offerta.

La fase di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa richiesta e la verifica della stessa, nonché quella di apertura delle buste con le offerte economiche avvengono in seduta pubblica, così da assicurare a tutti i partecipanti la possibilità di assistere alle relative operazioni a tutela del corretto svolgimento della procedura.

L'esame e la scelta dei preventivi, in base al criterio indicato nella lettera d'invito, vengono effettuati dal RUP, che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordine.

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 (quarantamila/00) e fino ad € 200.000,00 (duecentomila/00), al netto dell'IVA, e per forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00) e fino ad € 193.000,00 (centonovantatremila/00), al netto dell'IVA, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo della Società.

Nel contratto da stipulare con l'offerente / affidatario, c.d. atto di cottimo, sono indicati:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della Società di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice;
- le garanzie a carico dell'esecutore;
- l'impegno dell'appaltatore di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, pena la nullità dei contratti eventualmente così rinnovati.

Articolo 11 – Verifiche

I lavori, beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 20 (venti) giorni dall'acquisizione.

Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore ad € 20.000,00 al netto dell'IVA.

Il collaudo è eseguito dal RUP o da impiegati nominati dal medesimo.

Il collaudo non può essere effettuato da dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei lavori, beni e/o servizi.

Articolo 12 – Rinvio dinamico

Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione del CdA di approvazione, previa sua pubblicazione sul profilo della Società.